



# ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



## Circolare Informativa

2 | Febbraio 2020

Legge di bilancio 2020

L. 160/2019



## A. PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la cosiddetta “legge di bilancio 2020”, in vigore dall'1.1.2020. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni in essa contenute.

Argomento	Descrizione
Ripristino dell'ACE	<p>È stata ripristinata l'ACE già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p> <p>È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%.</p>
Rivalutazione dei beni d'impresa	<p>Sono state riproposte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea;</li> <li>• deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti “solari” si tratta del bilancio al 31.12.2019).</li> </ul> <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);</li> <li>• è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda dell'importo).</li> </ul>
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l'intero 2020).</p>
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	<p>È stata modificata la percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p><b><i>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 “solare”</i></b></p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 “solare”), la <b>deducibilità al 50%</b>, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p><b><i>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 “solare”</i></b></p> <p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);</li> <li>• 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).</li> </ul>

Argomento	Descrizione										
<p>Auto in uso promiscuo ai dipendenti - <i>Fringe benefit</i></p>	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati <b>dall'1.7.2020</b>, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> tassabile varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="536 383 1356 663"> <thead> <tr> <th>Emissione di CO2 del veicolo</th> <th>% applicabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 60 g/km</td> <td><b>25%</b></td> </tr> <tr> <td>Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km</td> <td><b>30%</b></td> </tr> <tr> <td>Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km</td> <td><b>40%</b> (50% per 2021)</td> </tr> <tr> <td>Superiore a 190 g/km</td> <td><b>50%</b> (60% per 2021)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per i contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la consueta modalità di tassazione.</p>	Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile	Fino a 60 g/km	<b>25%</b>	Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	<b>30%</b>	Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	<b>40%</b> (50% per 2021)	Superiore a 190 g/km	<b>50%</b> (60% per 2021)
Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile										
Fino a 60 g/km	<b>25%</b>										
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	<b>30%</b>										
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	<b>40%</b> (50% per 2021)										
Superiore a 190 g/km	<b>50%</b> (60% per 2021)										
<p>Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione</p>	<p>Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro);</li> <li>• 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro).</li> </ul> <p><b>Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri</b></p> <p>Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.</p>										
<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p>	<p>È stato introdotto un nuovo <b>credito d'imposta</b> (<u>in luogo del maxi / iper ammortamento</u>) alle imprese che dall'1.1.2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia, purché effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 31.12.2020;</li> </ul> <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</li> </ul> <p>Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una <b>comunicazione</b> al Ministero stesso. Con apposito decreto saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio per ciascun periodo d'imposta agevolabile.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.</p> <p>La spettanza dell'agevolazione in esame è <b>subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.</b></p> <p><b>Investimenti agevolabili</b></p> <p>L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017. Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:</p>										

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;</li> <li>- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;</li> <li>- fabbricati e costruzioni; beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (determinati ricompresi nei gruppi delle industrie manifatturiere alimentari, industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua, industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni);</li> <li>- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.</li> </ul> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il <u>credito d'imposta "generale"</u>, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali <u>nuovi</u>, è riconosciuto (alle imprese ed anche agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del <b>6%</b> del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>2 milioni di euro</b>.</li> </ul> <p>Per gli <u>investimenti in beni "4.0"</u> compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (soltanto alle imprese) nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>40%</b> per la quota di investimenti fino a <b>2,5 milioni di euro</b>;</li> <li>• <b>20%</b> per gli investimenti tra <b>2,5 e 10 milioni di euro</b>.</li> </ul> <p>Per gli investimenti relativi a <u>beni immateriali</u> compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del <b>15%</b> del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a <b>700.000,00 euro</b>.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</li> <li>• è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") e in tre quote annuali (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali;</li> <li>• nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.</li> </ul> <p><b>Adempimenti richiesti / Dicitura in fattura</b></p> <p>Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B le imprese sono inoltre tenute a produrre una <b>perizia tecnica</b> semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai</li> </ul>

Argomento	Descrizione										
<i>segue</i>	<p>richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di <b>costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro</b>, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una <b>dichiarazione resa dal legale rappresentante</b>.</p>										
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	<p>Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Con specifici decreti il MISE individuerà i criteri identificativi delle attività agevolabili.</p> <p>È richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.</p> <p>La spettanza dell'agevolazione in esame è <b>subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori</b>.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <table border="1" data-bbox="549 1043 1318 1559"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1043 951 1095">Attività</th> <th data-bbox="951 1043 1318 1095">Credito d'imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1095 951 1182">Attività di ricerca e sviluppo</td> <td data-bbox="951 1095 1318 1182">12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1182 951 1265">Attività di innovazione tecnologica</td> <td data-bbox="951 1182 1318 1265">6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1265 951 1473">Attività di innovazione tecnologica per realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0</td> <td data-bbox="951 1265 1318 1473">10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1473 951 1559">Attività innovative di design e ideazione estetica</td> <td data-bbox="951 1473 1318 1559">6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul data-bbox="549 1693 1382 1872" style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>• subordinatamente all'adempimento dei previsti <b>obblighi di certificazione</b></li> </ul> <p><b>Adempimenti richiesti</b></p> <p>Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.</p>	Attività	Credito d'imposta	Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni	Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni	Attività di innovazione tecnologica per realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni	Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività	Credito d'imposta										
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni										
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni										
Attività di innovazione tecnologica per realizzare prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni										
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni										

Argomento	Descrizione
Credito ricerca e sviluppo	In sede di approvazione è previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. <b>Misura dell'agevolazione</b> Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 50% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.</li> </ul> Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 40% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).</li> </ul> Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 30% delle spese ammissibili;</li> <li>• nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).</li> </ul> Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. <b>Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi</b> È stato <b>eliminato l'obbligo</b> di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d'imposta per le fiere	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al <b>90%</b> per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;</li> <li>• relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</li> </ul> Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa riguarda sia l'IRPEF che l'IRES. <b>Assenza di limite massimo di spesa</b> Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%, senza un limite di spesa massimo. La detrazione suddetta deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga	Con la modifica dell'art. 14, D.L. n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della <b>detrazione del 65% - 50%</b> .

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);</li> <li>- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);</li> <li>- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).</li> </ul>
<p><b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga</b></p>	<p>Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la <b>proroga</b> dal 31.12.2019 <b>al 31.12.2020</b> del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> per poter fruire della <b>detrazione del 50%</b>, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.</p> <p>Si rammenta che per gli <b>interventi di adozione di misure antisismiche</b> di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis <b>su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3</b>, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 <b>prevede già</b> il riconoscimento della relativa detrazione (<b>c.d. "sisma bonus"</b>) per le <b>spese sostenute fino al 31.12.2021</b>.</p>
<p><b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b></p>	<p>Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. "bonus mobili".</p> <p>In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019.</p>
<p><b>Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile</b></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR (es. interessi passivi, spese sanitarie, spese veterinarie, ecc) e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bonifico bancario o postale;</li> <li>• ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</li> </ul> <p><b>Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità</b></p> <p>La disposizione non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;</li> <li>• alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.</li> </ul>
<p><b>Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo</b></p>	<p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, previste dall'art. 15 del TUIR spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;</li> <li>• per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.</li> </ul> <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.</p> <p>Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• spese veterinarie;</li> <li>• spese universitarie;</li> <li>• spese per la pratica sportiva dei ragazzi.</li> </ul>
<b>Misure premiali per favorire i pagamenti elettronici</b>	<p>È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.</p>
<b>Cedolare secca</b>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p><b>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%</b></p> <p>Si ricorda che è prevista l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</li> <li>• siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge <b>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</b></li> </ul> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato l'applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta dalla legge di bilancio 2019.</p>
<b>IVIE e IVAFE Estensione dell'ambito soggettivo</b>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia la platea di soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);</li> <li>• dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni;</li> <li>• dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (<i>ex art. 5 del TUIR</i>).</li> </ul>
<b>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</b>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni <b>posseduti alla data dell'1.1.2020</b>, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, <i>ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis)</i> del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per effettuare l'opzione è necessario che entro il <b>30.6.2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della parte-</li> </ul>



Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>cipazione o del terreno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</li> </ul> <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con <b>aliquota unica dell'11%</b> sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata (qualificata o non qualificata).</p>
Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati, né i terreni edificabili).</p>
IUC e TASI - Abolizione	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
"Nuova" IMU	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il presupposto impositivo;</li> <li>• i soggetti passivi;</li> <li>• la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>• le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;</li> <li>• le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;</li> <li>• le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).</li> </ul> <p><b>Aliquote IMU</b></p> <p>Le <b>differenze</b> maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);</li> <li>• fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);</li> <li>• immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;</li> <li>• terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);</li> <li>• altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.</li> </ul> <p><b>Liquidazione dell'IMU</b></p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla quota di possesso;</li> <li>• ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</li> </ul> <p>Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.</p> <p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il giorno di trasferimento del possesso;</li> <li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p><b>Termini di versamento</b></p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le <b>modalità</b> di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima scadente il 16 giugno, <b>pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</b></li> <li>• la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a <b>conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.</b></li> </ul> <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p>
<p><b>Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “<i>plastic tax</i>”)</b></p>	<p>È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “<i>plastic tax</i>”).</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002.</p> <p><b>Soggetti passivi</b></p> <p>Sono obbligati al pagamento dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;</li> <li>• per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato;</li> <li>• per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Misura dell'imposta</b> L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.</p> <p><b>Credito d'imposta</b> Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b> Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.</p> <p><b>Decorrenza della nuova imposta</b> La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del provvedimento attuativo.</p>
<p><b>Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014</b></p>	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014 con decorrenza dall'1.1.2020.</p> <p><b>Spese sostenute per lavoro dipendente</b> Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoro accessorio;</li> <li>• lavoratori dipendenti e collaboratori;</li> <li>• utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>• somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li> </ul> <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p><b>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p> <p><b>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</b> Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno.</p>

Un cordiale saluto

ENDEVO ADVISORY FIRM